

gre funzioni la dovuta gravità e decenza e silenzio: non si abbandonino ad eccessi d'avarizia ne' funerali de' morti: conservino la pace e la buona armonia cogli altri del clero delle rispettive lor chiese: invigilino sull'amministrazione del battesimo, che per la necessità è conferito talvolta dalle ostetrici: rileggano ogni mese ne' capitoli rispettivi le costituzioni patriarcali sinodali, acciocchè non vadano mai dimenticate o neglette. Sui molti bisogni, che v'erano nelle chiese, dettarono saggie regole, trattando distintamente della decenza e del decoro per custodire la ss. Eucaristia, del fonte battesimale, delle reliquie de'santi, degli altari, della sagrestia e delle sagre suppellettili; fissando un termine di tempo, entro cui riformare e supplire a tutti i difetti, ed imponendo altresì una pena pe' trasgressori. Le forme inoltre vi prescissero pe' registri de' matrimoni e de' battesimi. E a tutte queste prescrizioni tengono dietro i due libretti mentovati di esortazione al clero ed a' chierici seminaristi. Nella quale esortazione al clero sono di molto onore per la chiesa veneziana di quell'età, le lodi, e vivamente con ogni dizione congratulandosi i due visitatori, per l'abbondanza e ricchezza delle suppellettili, ornamenti e vasi sagri delle chiese; per la purità della dottrina, virtù ed erudizione de' sacerdoti, venerazione e ubbidienza della s. Sede, così de' dotti e morali religiosi; per la pietà, carità e divozione per la Sede apostolica del gregge, e dell'amore di questo pel patriarca, come per la diligenza e affetto di questo per quella nel ventenne suo patriarcato, commessogli dal principe de' pastori il romano Pontefice. Non così presto però si appiandò altra controversia mossa dalle rimostranze del sunnominato Giovanni Grimani patriarca d'Aquileia per la giurisdizione sul feudo di Tagetto nella terra di s. Vito, e di cui il senato avea annullata una sentenza, come incompetente a tenore del trattato del 1445. Ma il patriarca recatosi a Roma,

ricorse a Gregorio XIII con termini poco misurati verso la signoria, la quale dispiacentissima inviò nel 1580 per questo oratore a Roma Leonardo Donà. Egli si adoperò con tutto l'impegno in difendere le ragioni della repubblica, senza effetto, perchè il Papa rispondeva non essere la causa feudale, perciò la signoria non poterne esser giudice, trattandosi della giurisdizione della chiesa d'Aquileia che conveniva devolvere interamente alla s. Sede. Per le pretensioni del Grimani sempre più inasprendosi l'una parte e l'altra, dicendo il cardinal Santacroce all'ambasciatore, che sarebbe bene accomodar la cosa acciò non si facesse grave, e senza aspettare che si toccasse alcuna corda che dispiacesse. Rispose il Donà: si toccasse che corda volesse, che non potrebbe dare se non buon suono. Si rimarcarono le parole del cardinale, per quanto poi avvenne più tardi in materia di giurisdizioni ecclesiastiche. Bramò il Papa d'esaminar le carte dell'investiture del patriarcato, al che il senato dopo lunga resistenza acconsentì nel luglio 1581. E quando Gregorio XIII volle pronunciar giudizio, molte furono le querele e le opposizioni nel 1583 (nel quale anno si recò in Roma per ambasciatore Leonardo Priuli), laonde dichiarò: che avendo tentato in vari modi di accomodar la causa tra il patriarca e la signoria, intorno alla giurisdizione civile di s. Vito e di s. Daniele, ne' quali luoghi sosteneva il prelado avere mero e misto impero, e non potendo più per la sua cura pastorale sopportare ulteriore dilazione, commetteva ad una congregazione di cardinali discuterla, con facoltà di procedere, riservandosi la conferma della definitiva sentenza. Sostenevano il Papa nell'esercizio di sua autorità, la Spagna, e il cardinal de' Medici che nel 1587 divenne Ferdinando I granduca di Toscana. Ma Gregorio XIII cessò di vivere prima dell'accomodamento della vertenza. — Avendo introdotto gloriosamente l'utile, dot-